Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 230**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 31 agosto 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 230 DEL 31 AGOSTO 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1075.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Forze Idrauliche Tanaro, per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1076.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Interamna » Società Industriale per Azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1077.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « P. Zanini di M. Cavazzani & C. Società in accomandita semplice ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1078.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della C.E.L. Cooperativa Elettrica Legnaghese, Società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1079.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Cooperativa di Consumo di Elettricità, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Giovanni in Persiceto (S.C.C.E.).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1080.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica di Nova », società a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1081.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « L'Industriale » S.p.A.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1082.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « S.p.A. Faro - Impresa Elettrica ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1083.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Cooperativa Elettrica fra ex Combattenti di Grugliasco a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1084.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Marghine » Società per industrie elettriche, per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1085.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Garrano Imprese Elettriche », a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1086.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Anonima per Elettroagricoltura A.P.E. » Società per Azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1087.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa dell'Azienda Cooperativa Elettrica Giavenese p.a.r.l. A.C.E.G.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1088.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Cooperativa Elettrica a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1089.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società a responsabilità limitata Impresa Elettrica Partannese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1090.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per Azioni Luce Elettrica Salemi - S.A.L.E.S. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1091.
Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Azionaria Elettrica Squinzanese (S.A.E.S.) », per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1092.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Esercizi Appalti Manutenzioni (S.E.A.M.) », per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1093.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Folgaria » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1094.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Aliese Industriale, per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1095.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Cooperativa Elettrica Osoppana » Soc. cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1096.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Casauria di Elettricità Società a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1097.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Aldeno » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1098.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Utenti Energia Elettrica di Carpineti e Baiso - Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1099.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Industriale Elettrica », a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1100.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Buonalbergo Casalbore », a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1101.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico Di Nanno » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1102.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico di Oltresommo per i paesi di San Sebastiano, Carbonare e Nosellari, società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1103.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigolo Vattaro » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1104.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Brentonico » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1105.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società a r. l. « Azienda Elettrica Porto Cesareo », in liquidazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1106.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Taio » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1107.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vallarsa » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1108.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Giovo » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1109.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Canezza » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1110.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società a responsabilità limitata « Casiccio & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1111.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vezzano » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1112.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Impianto Elettrico di Pomarolo » Società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1113.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Flavon - Terres » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1114.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Scasserra Michele e C. Soc. a r.l.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1115.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per la distribuzione di energia elettrica di Semogo - società cooperativa a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1116.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Denno » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1117.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Calceranica » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1118.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico Cooperativo di Valle di Gresta, società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1119.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Civezzano » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1120.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Spormaggiore » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1121.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Cadine » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1122.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Cunevo » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1123.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Cooperativa Elettrica di S. Francesco » a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1124.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Nave San Rocco » Società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1125.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Calavino (TN) » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1126.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigolo Baselga » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1127.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Alidosiana - Società a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1128.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico di S. Bernardo Rabbi, società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1129.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Vigo d'Anaunia » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1130.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Valdagno » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1131.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Cooperativa Utenti Luce Elettrica - Chiotti di Perrero - a Responsabilità Limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1132.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Campodenno » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1133.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Susà » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1134.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Sporminore » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1135.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico di Torcegno, società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1136.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del Consorzio Elettrico di Seregnano, società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1137.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica di Capitignano a r. l. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1138.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Cooperativa a responsabilità limitata « Casa del Popolo ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1139.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Termon », società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1140.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Castagnè » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1141.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Cooperativa Elettrica - a responsabilità limitata - Val d'Arzino ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1142.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Cooperativa Elettrica di Stazzona, Società a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1143.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Cooperativa Elettrica delle Pradis - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede nelle Pradis, Comune di Clauzetto ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1144.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società cooperativa per azioni « Pastificio Sociale », in liquidazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1145.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Lover » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1146.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Anonima Elettrica » di Pietracupa, società per azioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1147.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Ronchi Valsugana » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1148.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Cornè » Società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1149.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Covelo » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1150.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Fraveggio » società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1151.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Dercolo », società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1152.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « D.E.A. » - Distribuzione Elettrica Appennino - Società a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1153.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo Caizzi e C.i.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1154.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Elettrica Trevisana - Società Cooperativa a responsabilità limitata ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1155.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per azioni « La Vittoria » - Elettricità e piccole industrie ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1156.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio Elettrico di Toss », società cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1157.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per Luce e Forza Elettrica Santa Margherita Belice », in accomandita semplice.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1158.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in Accomandita Semplice Ing. Varzi & C.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1159.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Mazzone ed Amato ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1160.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Azienda Elettrica - Ghilarza » a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1161.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Industrie Elettriche Domenico Puglisi fu Salvatore & C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1162.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Cooperativa Fornitura Energia Elettrica in Miagliano » Società Cooperativa a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1163.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società in nome collettivo « Impresa Elettrica A. Napoli e C. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1164.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Elettrica Cooperativa « Casenove » a responsabilità limitata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1165.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Terni, Società per l'industria e l'elettricità, Società per Azioni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1166.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Industria Elettrica - INDEL, Società per azioni ».

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 230 DEL 31 AGOSTO 1963:

Supplemento n. 1.

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1963, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(7833)

Supplemento n. 2.

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1963 (Suppletivo).

(7834)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1071.

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Carlo Gottardi », con sede in Bologna.

N. 1071. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Prof. Carlo Gottardi », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 113. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1072.

Approvazione del nuovo statuto del « Pio Sodalizio dei Piceni », con sede in Roma.

N. 1072. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del « Pio Sodalizio dei Piceni », con sede in Roma, precedentemente approvato con regio decreto 14 dicembre 1901.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 105. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963, n. 1073.

Erezione in ente morale della Fondazione Lamberti, con sede in Codogno (Milano).

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Lamberti, con sede in Codogno (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 115. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1963, n. 1074.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Re, in rione San Giuliano del comune di Erice (Trapani).

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 28 ottobre 1962, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Cristo Re, in rione San Giuliano del comune di Erice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 110. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1963.

Nomina dell'on. Crescenzo Mazza a presidente del Comitato misto programmi dei notiziari e servizi informativi per l'estero, in sostituzione dell'on. prof. Umberto Delle Fave.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 23, con il quale viene costituito presso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio il Comitato misto programmi dei notiziari e servizi informativi per l'estero, presieduto dall'on. prof. Umberto Delle Fave, quale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per gli effetti dell'art. 1 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

Considerato che con decreto in data 22 giugno 1963 il Presidente della Repubblica ha nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo on. dott. Crescenzo Mazza e che pertanto dovrà essere chiamato a far parte del predetto Comitato in qualità di presidente, in sostituzione dell'on. Delle Fave, nominato Ministro;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. dott. Crescenzo Mazza è nominato presidente del Comitato misto programmi dei notiziari e servizi informativi per l'estero, in sostituzione dell'on. professore Umberto Delle Fave.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1963

LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1963
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 301

(7805)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1963.

Istituzione di una Agenzia consolare in Guernsey (Gran Bretagna) alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1948, n. 105;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Guernsey (Gran Bretagna) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Londra.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1963

p. *Il Ministro*: Martino

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1963
Registro n. 197, *foglio n.* 174

(7787)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1963.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1962, riguardante la nomina per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera 22 luglio 1963, n. 9887, con la quale la Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Collegio, l'ins. Silvio Ciabò, in sostituzione dell'ingegnere prof. Giuseppe Aleanzi dimissionario;

Decreta:

L'ins. Silvio Ciabò è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in sostituzione dell'ing. prof. Giuseppe Aleanzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1963

Il Ministro: Togni

(7755)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1963.

Modifiche al Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1961, con cui è stato costituito per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964 presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1963, registro n. 5, foglio n. 133, con cui è stato istituito in Bari un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica del Comitato costituito con il citato decreto ministeriale 1° luglio 1961;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari, costituito con decreto ministeriale 1° luglio 1961, per le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica citato in narrativa, ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio stesso.

Art. 2.

Per le competenze regionali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, il suddetto Comitato, integrato dai dirigenti in carica di tutti gli Ispettorati del lavoro e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione della Regione, è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari ed ha sede presso lo stesso Ufficio regionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7766)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1963.

Sostituzione di membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno;

Vista la nota n. I/D/1 del 10 luglio 1963, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone che il rag. Francesco Paolo Falvella venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Elio Sernicola, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Francesco Paolo Falvella è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e la assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione del dott. Elio Sernicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7765)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1963.

Sostituzione di membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti;

Vista la nota n. 6314 del 31 luglio 1963, con la quale l'Ispettorato provinciale del lavoro propone che il perito industriale Pietro Innocenzi venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del perito industriale Gaetano Pianigiani trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il perito industriale Pietro Innocenzi è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti, quale rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, in sostituzione del perito industriale Gaetano Pianigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1963

Il Ministro: Delle Fave

(7767)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

Provvedimento n. 1041 del 23 agosto 1963
Prezzi dei carboni fossili

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1041 del 23 agosto 1963, ha adottato la seguente decisione.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1011 del 27 settembre 1962, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione della qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

Carboni americani

1. *Antracite*:		
pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	—
pezzatura da 40 a 60 mm.	»	12.700
pezzatura da 20 a 40 mm.	»	13.040
pezzatura da 10 a 20 mm.	»	12.170
2. *Carboni bituminosi*:		
A) *basse materie volatili* (da vapore e da coke):		
pezzatura grigliato in miniera	L.	9.810
minuti da coke	»	9.280
B) *medie materie volatili* (da vapore e da coke):		
pezzatura grigliato in miniera	L.	9.810
tout venant e minute (slack 0 × 2 e run of mine)	»	8.780
C) *alte materie volatili*:		
carbone da gas	L.	8.810
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:		
imbarcato ad Hampton Roads	»	9.410
tout venant e minute (slack 0 × 2 e run of mine)	»	8.360
3. *Coke di petrolio*	L.	14.030

Carboni inglesi

1. *Antracite*:		
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L.	—
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	—
2. *Carboni da vapore e da forno*:		
carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):		
grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.)	L.	—

Carbone polacco
(Via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	8.960
Granitello (da 16 a 31 mm.)	»	7.180
Granitello (da 8 a 16 mm.)	»	7.060
Minuto	»	6.420

CARBONE CECOSLOVACCO

		Via mare	Via terra
Pezzatura oltre 30 mm.	L.	8.960	8.090
Pezzatura 10/30 mm.	»	7.120	6.160

L'importazione via terra è riferita a merce resa franco vagone non sdoganato e non ricarteggiato alla stazione di Poggioreale (Trieste).

CARBONI RUSSI
(cif Adriatico e Tirreno)

1. *Antracite*:

pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzature inferiore a 25 mm.	L.	14.470
pisello (da 13 a 25 mm.)	»	12.190
minuto	»	7.910

2. *Carbone da gas* . . . . » 6.270

CARBONE SUD-AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 60 mm.) . . . . L. 12.710

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi . . . . L. —

II. — QUOTA SPESE SBARCO CARBONI
(seguito provvedimento n. 1011 del 27 dicembre 1962)

A modifica dei provvedimenti n. 960 del 15 dicembre 1961 e n. 770 del 27 marzo 1959, è fissata come appresso la quota spese di sbarco da fondo stiva a vagone per i porti indicati:

Venezia	L.	960	a tonn.
Savona-Funivie	»	1.200	» »
Civitavecchia	»	1.000	» »

(7804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1963, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.546.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7772)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1963, il comune di Arnara (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.083.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7771)

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1963, il comune di Castagneto Carducci (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.708.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7774)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1963, il comune di Gimigliano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.169.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7773)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1963, il comune di Lavello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.138.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7775)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1963, il comune di Loreto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.071.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7776)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1963, il comune di Aliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.828.499, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7777)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1963, il comune di Laurito (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.678.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7778)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1963, il comune di Stefanaconi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.682.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7779)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1963, il comune di Sanarica (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.401.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7780)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1963, il comune di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.278.915 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7782)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1963, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.364.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7781)

Autorizzazione al comune di Miglierina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1963, il comune di Miglierina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.881.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7783)

Autorizzazione al comune di Acquasanta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 agosto 1963, il comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.834.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7785)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1963, il comune di Poggiomarino (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.279.795 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7786)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1963, il comune di Pergola (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.814.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7811)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 30 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	620,96	620,93	620,94	620,97	620,95	620,94	620,97	620,95	620,96
$ Can.	573,30	573,20	573,25	573 —	572,40	572,10	573,15	573,17	573,10	573 —
Fr. Sv.	143,87	143,88	143,88	143,88	143,80	143,83	143,88	143,90	143,88	143,87
Kr. D.	89,93	89,92	89,93	89,93	90 —	89,90	89,91	89,92	89,93	89,92
Kr. N.	86,83	86,80	86,82	86,79	86,80	86,81	86,80	86,82	86,81	86,80
Kr. Sv.	119,69	119,65	119,63	119,65	119,60	119,67	119,62	119,67	119,67	119,65
Fol.	171,47	171,96	171,92	171,925	171,90	171,93	171,94	171,95	171,93	171,93
Fr. B.	12,44	12,446	12,4525	12,4475	12,44	12,45	12,446	12,44	12,45	12,45
Franco francese	126,73	126,74	126,73	126,715	126,70	126,72	126,71	126,74	126,73	126,72
Lst.	1737,99	1737,75	1737,55	1737,50	1737,50	1737,75	1737,55	1737,87	1737,75	1737,75
Dm. occ	155,98	155,98	155,99	155,9675	155,95	156,01	155,97	156 —	156,01	156 —
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,07	24,0625	24,05	24,05	24,0625	24,06	24,06	24,065
Escudo Port.	21,67	21,72	21,69	21,67	21,70	21,68	21,66	21,68	21,63	21,67

Media dei titoli del 30 agosto 1963

Rendita 5 % 1935	110,725
Redimibile 3,50 % 1934	90,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,65
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1963

1 Dollaro USA	620,94
1 Dollaro canadese	573,075
1 Franco svizzero	143,88
1 Corona danese	89,92
1 Corona norvegese	86,795
1 Corona svedese	119,635
1 Fiorino olandese	171,932
1 Franco belga	12,447
1 Franco francese	126,712
1 Lira sterlina	1737,525
1 Marco germanico	155,969
1 Scellino austriaco	24,062
1 Escudo Port.	21,665

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli per la nomina di cinquanta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di cinquanta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, modificato dalla legge 31 maggio 1943, n. 614, e precisamente:

a) i medici laureati da non meno di quindici anni o che siano primari di un ospedale provinciale;

b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) gli aiuti di clinica od istituti equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

d) gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esami.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) aver compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere, al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) fotografia con firma autenticata;

7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per ciascuno dei titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato ad ogni candidato un punto da uno a cinquanta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque punti.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a Capitano medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1963
Registro n. 71 *Difesa-Marina, foglio n.* 49. — GALLO

(7719)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della categoria di concetto - grado 7° dell'Ente (parif. ex grado 10° dello Stato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della categoria di concetto al grado 7° dell'Ente (parif. ex gr. 10° dello Stato) presso le sedi fiduciarie e i Centri ispettivi di zona dell'Enaoli.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi degli artt. 127 lett. *d*) e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 32, salvo elevazione del limite massimo, previsto dalle vigenti disposizioni.

Detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o di 45 per i mutilati e invalidi di guerra, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) possesso della laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Ente.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema che forma parte integrante del presente bando e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire all'Enaoli, Ufficio del personale entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati di età non superiore ad anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, codono, indulto o perdono giudiziale e se a loro carico pendono procedimenti penali;

7) se in precedenza abbiano prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) il domicilio e il recapito;

10) se siano dipendenti dell'Enaoli;

11) la firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Ente sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande all'Enaoli, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 4.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire all'Ufficio del personale entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto le apposite comunicazioni, i documenti prescritti per dimostrare eventuale titolo di precedenza nella nomina a norma delle leggi in vigore, o preferenza nella nomina stessa ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Enaoli sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente all'Ufficio del personale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato nel precedente art. 1 punto 5) o copia autentica su carta da bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio dello Stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini previsti dall'art. 4;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è

incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato dell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 per il primo foglio e successivi o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Art. 6.

Dei documenti elencati al precedente art. 5 quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal termine indicato, a pena di decadenza, nel secondo comma del precedente art. 5.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana, e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva e che senza interruzione, vi siano trattenuti dopo il servizio di leva, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono esibire entro lo stesso termine di cui al secondo comma del precedente art. 5, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 6) e 7) dell'articolo stesso, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera, ai sensi dell'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i documenti di cui al precedente art. 5 purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso l'Enaoli o presso altre Amministrazioni.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti nel precedente art. 4 rispetto al termine prescritto nell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità ai candidati dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 5 rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa anche se non imputabile ai candidati, importa la esclusione dei candidati dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 5 anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine sopracitato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo primo, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successiva delibera del Comitato esecutivo dell'Enaoli.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte ed una orale.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente, munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario personale — concessione speciale « C » — se dipendenti da Amministrazioni dello Stato, oppure la carta d'identità rilasciata dal Comune o il porto d'armi o la patente automobilistica o il passaporto.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto amministrativo e costituzionale;
2) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti altre materie:

1) diritto privato;
2) nozioni di diritto penale;
3) nozioni di economia politica e statistica metodologica.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti costituenti la votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di precedenza e di preferenza.

I vincitori del concorso di cui al presente bando, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno

nominati in prova per la durata di sei mesi, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

Compiuto il periodo di prova l'impiegato consegue la nomina in ruolo con delibera del Comitato esecutivo previo parere favorevole del direttore generale fondato anche sulle relazioni dei capi dei Servizi o degli Uffici ove ha prestato servizio e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità, del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio presso la Sede cui sarà destinato nel termine stabilito dall'Amministrazione.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Il presidente: prof. Emilio GIACCONE

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 allo

Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani - Direzione generale - Ufficio del personale, via Nerva, 1 - ROMA

OGGETTO: Concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo della categoria di concetto - grado 7° dell'Ente (parif. ex grado 10° dello Stato).

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso in oggetto. Fa presente (1) di aver diritto allo aumento dei limiti di età perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di aver già prestato servizio quale impiegato presso . . . . dal . . . . al . . . . (5) di essere in possesso del diploma di laurea . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

. . . . li 196

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . . . (7)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato o assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, decorato al valore militare o promosso per merito di guerra, capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato o internato per motivi politici o razziali, colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo delle Amministrazioni statali, sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Nel caso che il candidato non sia stato mai dipendente di pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso. Nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti.

(6) Di avere già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7375)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 dicembre 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici, nell'ordine appresso indicato:

1.	Cappello dott. Agostino	punti 88,08 su 132
2.	Damiani Rocco	» 81,50 »
3.	Schinco dott. Emilio	» 80,64 »
4.	Farzati Ernesto	» 79,78 »
5.	Assenza dott. Salvatore	» 79,02 »
6.	Di Filippo dott. Costanzo	» 77,03 »
7.	Fanelli dott. Filippo	» 76,11 »
8.	Bello dott. Pietro	» 76,09 »
9.	Castellaneta dott. Francesco	» 75,72 »
10.	Panebianco dott. Gaetano	» 75,50 »
11.	Bertinetti dott. Mario	» 75,47 »
12.	Martino dott. Francesco	» 75,10 »
13.	Rabacchino dott. Ferdinando	» 74,61 »
14.	Baventore dott. Francesco	» 74,55 »
15.	Ganci dott. Rosario	» 74,30 »
16.	Colonna Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 74 — »
17.	Lo Iacono dott. Domenico	» 74 — »
18.	Monaco dott. Settimio	» 73,96 »
19.	Pieschi dott. Antonio	» 73,95 »
20.	Genovese dott. Stanislao	» 73,21 »
21.	Zotti dott. Angelo	» 73,07 »
22.	Ferri dott. Raffaele	» 73,05 »
23.	Cacciatore dott. Vincenzo	» 72,65 »
24.	Calvano Carlo	» 72,58 »
25.	Napoleone dott. Bruno	» 72,57 »

26. Falconio dott. Diomede	punti 72,20	su 132
27. Laudante dott. Carmine	» 71,28	»
28. Curcio dott. Antonio	» 71,27	»
29. Cerruti dott. Carlo	» 71,13	»
30. Cassano dott. Pasquale	» 70,80	»
31. Ronza dott. Vincenzo	» 70,59	»
32. Ferrigni dott. Giovanni	» 69,50	»
33. Zaccaria dott. Mario	» 69,38	»
34. Alagna dott. Gaetano	» 69,25	»
35. Manfredi dott. Francesco	» 69,22	»
36. Coppa dott. Gerardo	» 68,92	»
37. Mistrangelo dott. Pio	» 68,60	»
38. Belvedere dott. Giuseppe	» 67,36	»
39. Cassetti dott. Luigi	» 67,06	»
40. Miele dott. Amedeo	» 66,86	»
41. Fuscà dott. Cesare	» 66,78	»
42. Adamo Adolfo	» 66,50	»
43. Mancini dott. Rocco	» 66 —	»
44. Amelio dott. Enrico	» 65,72	»
45. Tollis dott. Aldo	» 65,40	»
46. Coverlizza dott. Mario	» 65,22	»
47. Cusumano dott. Lorenzo	» 64,60	»
48. Maroncelli dott. Giulio	» 64,59	»
49. Medicamento dott. Umberto	» 64,35	»
50. Verga dott. Vincenzo	» 64,16	»
51. Montefusco dott. Gerardo	» 64 —	»
52. Romano dott. Pasquale	» 63,06	»
53. Garzilli Arnaldo	» 63 —	»
54. Cappa Francesco	» 62,89	»
55. Brancati Corrado	» 62,50	»
56. Poglio Secondo	» 62,45	»
57. Finarelli dott. Arnaldo	» 62,42	»
58. Magli Francesco	» 62 —	»
59. Mastrangelo Francesco	» 61,80	»
60. Napolitano Alfonso	» 61,66	»
61. Vannocchi Gregorio	» 61,26	»
62. Russo Luigi	» 60,83	»
63. Gasponi Vittorio	» 60,60	»
64. Pastore dott. Ettore	» 60,50	»
65. Ilari Elio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 60 —	»
66. Nervo Carlo	» 60 —	»
67. Facondi Giovanni	» 59,74	»
68. Di Grazia dott. Francesco	» 59 —	»
69. Trapani Leopoldo	» 58,56	»
70. Bertino dott. Giuseppe	» 58,31	»
71. Casazza Egidio	» 57,25	»
72. Sciuto Giuseppe	» 56,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(7696)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1961, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a ventiquattro posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1962, registro n. 4 Dif.-Aeron., foglio n. 359);

Visto il decreto ministeriale in data 8 agosto 1962, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1962, registro. n. 40 Dif.-Aeron., foglio n. 200);

Considerato che il magg. gen. G.A. ruolo chimici in servizio permanente a disp. Ceccarini Virgilio, membro aggiunto per gli esami di lingua francese in seno alla Commissione esaminatrice di cui sopra, non potrà esplicare tale incarico per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il magg. gen. G.A. ruolo chimici in servizio permanente a disp. Ceccarini Virgilio, membro aggiunto della Commissione esaminatrice indicata in preambolo, è sostituito in tale incarico dal ten. col. G.A. ruolo chimici in servizio permanente effettivo Pampanelli Gaetano.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1963
Registro n. 34 Dif.-Aeron., foglio n. 244

(7802)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni delle norme e riapertura dei termini del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1963 con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che l'articolo 30 della legge n. 1291/1962 ha stabilito che un terzo dei cennati posti deve essere riservato oltre che a favore dei destinatari indicati nell'art. 1, numeri 1, 2 e 3, dell'anzidetto bando di concorso, anche nei riguardi del personale salariato inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 o dell'art. 30 terzo comma, dell'anzidetta legge n. 1291, fra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, prescindendo dal limite di età ma in possesso del diploma d'istruzione secondaria di 2° grado;

Considerato, inoltre, che nell'anzidetto punto n. 2 dell'art. 1 del precitato bando di concorso è stata omessa, nei confronti di quest'ultimo personale, tale esplicita dichiarazione;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di completare il punto n. 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 marzo 1963, nei sensi sopradescritti;

Ravvisata, infine, la necessità di fissare un ulteriore periodo di trenta giorni per la presentazione delle relative domande d'ammissione al concorso « *de quo* » sia nei riguardi dei destinatari suddetti, sia nei confronti degli altri richiedenti;

Decreta:

Art. 1.

Il punto n. 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 11 marzo 1963, citato nelle premesse, è integrato come segue:

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo comma, ovvero inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 o dell'anzidetto articolo 30, terzo comma, nella 2ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato medesimo.

Art. 2.

Ferme restando le condizioni e le modalità stabilite nell'art. 4 del bando di concorso 11 marzo 1963 sopraindicato, è stabilito un ulteriore termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sia nei confronti dei destinatari di cui al precedente articolo 1 sia nei riguardi degli altri richiedenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1961
Registro n. 22, foglio n. 199

(7816)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio, in data 31 marzo 1962, **n. 676**, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961 in Provincia nei comuni di Apecchio, Carpegna-Frontino, Montegrimano, Sassocorvaro (1ª condotta), Urbino (1ª condotta), posti ridottisi poi a tre, in quanto la prima condotta di Sassocorvaro e la prima condotta di Urbino, con deliberazione approvata, sono state soppresse;

Visto il decreto 6 aprile 1963, n. 676/72, con il quale le succitate condotte ostetriche di Sassocorvaro e di Urbino sono state escluse dal bando di concorso;

Visto il decreto di questo Ufficio, in data 10 giugno 1963, n. 676/62, concernente l'ammissione al concorso delle candidate in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice, costituita con decreto di questo Ufficio in data 6 aprile 1963, n. 676/62;

Vista la graduatoria delle candidate idonee formata dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

N.	Candidata		Punti	
1.	Rossi Ines	punti	73,80	su 100
2.	Baldini Virginia	»	67,55	»
3.	Santucci Amedea	»	60,30	»
4.	Dormicchi Elena	»	54,90	»
5.	Bertozzi Margherita	»	54,60	»
6.	Sgrignani Sigismonda	»	54,40	»
7.	Fattori Maria Solidea	»	54,05	»
8.	Partenzi Mariangela	»	53 —	»
9.	Albani Maria Antonia	»	52,30	»
10.	Costantini Maria Rachele	»	51 —	»
11.	Zanarelli Iole	»	50,90	»
12.	Sabbatini Firmina	»	50,80	»
13.	Olmeda Maria Luisa	»	50,75	»
14.	Rosaspina Amelia	»	49,70	»
15.	Fraternali Iole	»	49,50	»
16.	Baffi Marisa	»	49,40	»
17.	Ubaldi Elisa Maria	»	49,30	»
18.	Dominici Rea Silvia	»	48,40	»
19.	Mattioli Pia	»	48,20	»
20.	Salvadori Rita	»	48 —	»
21.	Grassi Flora	punti	47,80	su 100
22.	Brunazzi Anna	»	47,20	»
23.	Peruzzini Ida	»	47,10	»
24.	Agostini Laura Rita	»	45,50	»
25.	Cartechini Rita, nata il 10 giugno 1936	»	45 —	»
26.	Checcaccini Maria Luisa, nata il 5 novembre 1936	»	45 —	»
27.	Frattesi Barberina	»	44,90	»
28.	Santi Silvana	»	44,50	»
29.	Marini Ermelina	»	43,80	»
30.	David Antonia	»	42,90	»
31.	Meccoli Anita	»	42,50	»
32.	Bellucci Maria Vittoria	»	42,30	»
33.	Fratini Graziella	»	42 —	»
34.	Branchini Adria	»	39,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei comuni di Apecchio, Carpegna-Frontino, e Montegrimano.

Pesaro, addì 19 agosto 1963

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 19 agosto 1963, n. 2598, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Apecchio, Carpegna, Frontino, Montegrimano;

Viste le domande delle candidate con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Rossi Ines: Montegrimano;
2) Baldini Virginia: Carpegna-Frontino;
3) Santucci Amedea: Apecchio - Serravalle di Carda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e dei comuni di Apecchio, Carpegna-Frontino, e Montegrimano.

Pesaro, addì 19 agosto 1963

Il medico provinciale: CAVINA

(7761)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.